



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 11 del registro generale delle Ordinanze del 11-03-2021

N. 1 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DEI FABBRICATI SITI
IN VIA T. TASSO N. 6 - COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD) - DITTA:
„ ATTRAVERSO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI FRAMMENTI E PARTI DI
LASTRE ONDULATE IN CEMENTO-AMIANTO STACCATE E FRANTUMATE SUL
MANTO DI COPERTURA STESSO.**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso che:

- in data 07/01/2021 prot. 318, è pervenuta al protocollo comunale la segnalazione riguardante il cedimento, in più parti, delle lastre di copertura in cemento-amianto dell'immobile ad uso industriale e uffici di proprietà della ditta con sede a Noventa Padovana in Via T. Tasso n. 6, catastalmente censito al C.T. Fg. 4 mapp. n. 163, legali rappresentanti :

• **Sig.** , nato a il e residente a Noventa Padovana in Via I ;

• **Sig.** , nato a il e residente a Noventa Padovana in Via ;

Dato atto che:

- in conseguenza della suddetta segnalazione del 07/01/2021 è stato effettuato in data 20/01/2021 un sopralluogo congiunto tra personale di ARPAV e personale dell'Ufficio Ambiente del Comune di Noventa Padovana per verificare il cedimento segnalato e lo stato di pericolosità relativo al manto di copertura in cemento-amianto;

-relativamente al sopralluogo di cui al comma precedente, in data 17/02/2021 prot. 3253 è stata acquisita agli atti del Comune la Relazione di Servizio di ARPAV, datata 10/02/2021, comprensiva di allegati, nella quale viene evidenziato che:

- *“in più parti le lastre di cemento-amianto si sono staccate e si sono frantumate sul lato opposto del manto di copertura”;*
- *“ l'area interessata dal manto di copertura, gravemente danneggiato, è confinante con un quartiere residenziale ed è prossima ad un condominio con terrazza e finestre che si affacciano sull'immobile”;*
- *“tale contesto può comportare un aggravamento del rischio di esposizione alle fibre di amianto da parte dei residenti del vicino quartiere”;*
- in particolare, nella suddetta relazione di ARPAV, prot. 3253 del 17/02/2021, si propongono le seguenti azioni:
- *“adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei proprietari dell'immobile affinché provvedano, in tempi brevi:*
 - *al ripristino del manto di copertura dell'area identificata facente parte del corpo di fabbrica A, previa rimozione e smaltimento finale, presso impianti autorizzati, di tutti i frammenti e parti di lastre ondulate in cemento-amianto rotte e sparse sul manto di copertura. Le operazioni di rimozione dei rifiuti speciali contenenti amianto, dovranno essere effettuate da ditte autorizzate, previa comunicazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., allo SPISAL dell'Az.ULSS n. 6 Euganea”;*
 - *per quanto riguarda il generale stato del manto di copertura in lastre ondulate in cemento-amianto dei corpi di fabbrica A e B rimane invariata l'azione da intraprendere come già segnalata nella Relazione di servizio di ARPAV del 20/12/2017 trasmessa al Comune con nota prot. 22883 del 29/12/2017”, ossia che la proprietà provveda - entro 1 anno dalla notifica dell'ordinanza Comunale n. 16 del 28/02/2018 - termine disatteso - alla rimozione completa della copertura in cemento-amianto e, nell'immediato - entro 45 giorni dall'ordinanza Comunale n. 16 del 28/02/2018 – termine disatteso - a predisporre ed attuare le misure di manutenzione/controllo sui manufatti contenenti amianto previste dal D.M. 06/09/1994;*

Ritenuto di fare proprie le risultanze di ARPAV, così come riportate nella succitata relazione prot. n. 3253 del 17/02/2021 e, quindi, di emettere adeguati provvedimenti affinché la ditta proprietaria attui gli interventi di cui alla relazione stessa;

Evidenziato che, in presenza di amianto in condizioni di sgretolamento, così come descritto nella relazione di ARPAV prot. n. 3253 del 17/02/202, è opportuno procedere con urgenza in modo da evitare rischi per la salute pubblica;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle caratteristiche dei materiali suddetti, di ricorrere a misure contingibili e urgenti per attuare le procedure di rimozione in tempi stretti e certi, ai sensi dell'art. 50 comma 5 e dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Ricordato che il suddetto immobile è stato oggetto di vari provvedimenti, emessi dal Comune e

disattesi dalla proprietà, finalizzati alla bonifica della copertura in cemento amianto:

- ordinanza nr. 88 del 10/12/2012 e successiva proroga nr. 1 del 10/01/2013;
- diffida prot. 3772 del 29/02/2016;
- ordinanza nr. 16 del 28/02/2018;
- verbale di accertamento e contestazione amministrativa prot. 14369 del 21.09.2020
- ordinanza di ingiunzione nr. 1/2021 del 26/02/2021;

Rammentato che, in conseguenza dell'inottemperanza, da parte della proprietà, ai provvedimenti in precedenza richiamati (da ultimo all'ordinanza n. 16 del 28/02/2018), in data 27/10/2020 prot. 16587 è stato comunicato alla proprietà medesima l'avvio del procedimento per l'esecuzione da parte del Comune - in via sostitutiva, con potere di rivalsa nei confronti della proprietà - dei lavori di bonifica e rifacimento del manto di copertura in cemento-amianto presente sul fabbricato in oggetto;

Visto il Decreto Ministeriale 06.09.1994 "Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Visto il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m. e i.;

Visto il Decreto Legislativo 25.07.2006 n. 257;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto 15.03.2011 n. 265;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i;

Per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

ai Signori:

- (in premessa identificato);
- (in premessa identificato),

quali legali rappresentanti della ditta _____, con sede a Noventa Padovana in Via Tasso n. 6, nonché proprietari dell'edificio artigianale – industriale sede della stessa, censito al Catasto Terreni : Foglio 4, Particella n. 163;

nell'immediato e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, **fatti salvi e impregiudicati i precedenti provvedimenti emessi e i procedimenti in itinere:**

1. **di provvedere** al ripristino del manto di copertura dell'area facente parte del corpo di fabbrica

A, identificata nella Relazione di ARPAV datata 10/02/2021, acquisita agli atti in data 17/02/2021 prot. 3253 (allegata al presente provvedimento), previa rimozione e smaltimento finale presso impianti autorizzati, **di tutti i frammenti e parti di lastre ondulate in cemento-amianto rotte e sparse sul manto di copertura stesso,**

2. **di rammentare che**, per quanto riguarda il titolo abilitativo cui assoggettare l'intervento di ripristino sopra descritto, risulta tuttora in corso di validità la C.I.L.A. acquisita agli atti del Comune con prot. 2570 del 11/02/2020, relativa a *"Bonifica amianto e rifacimento del manto di copertura"* dell'immobile in questione;

PRECISA

- che le operazioni di rimozione dei rifiuti speciali contenenti amianto, dovranno essere effettuate da ditte autorizzate, previa comunicazione del Piano di Lavoro, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., allo SPISAL dell'Az.ULSS n. 6 Euganea;
- che per la bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere redatto apposito Piano di Lavoro ai sensi art. 256 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, da inoltrare per la prescritta valutazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS (SPISAL), ed osservate eventuali direttive impartite dal medesimo ente;
- che dell'adempimento di quanto sopra dovrà essere data comunicazione, **entro 10 (dieci giorni)** dallo stesso, all'Ufficio Ambiente di questo Comune, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Padova e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 6 "Euganea", allegando anche i relativi formulari di identificazione e trasporto rifiuti;

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza a quanto prescritto dal presente provvedimento si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che rimane impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui alle disposizioni citate in narrativa;
- che in caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, sarà cura di questo Comune provvedere a termini di legge, d'ufficio, a svolgere il lavoro di bonifica con recupero delle spese poste a carico dei predetti proprietari e si darà avviso alle autorità competenti per l'accertamento di tutte le responsabilità;

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga notificata tramite Messo Comunale ai soggetti interessati, in premessa identificati, presso la sede della ;
- venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;
- venga trasmessa, per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza:

II - all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova, Via Ospedale n. 22 - 35121 Padova;

- all'Azienda ULSS 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione, Via Enrico degli Scrovegni - 35100 Padova;

II - allo S.P.I.S.A.L. dell'Azienda ULSS 6 "Euganea", Via Ospedale n. 22 - 35121 Padova;

II - al Comando di Polizia Locale – SEDE - per la verifica dell'adempimento della medesima;

II - alla Provincia di Padova - Settore Ambiente, Piazza Bardella n. 2 - 35129 Padova;

II - alla Prefettura di Padova, Piazza Antenore 3, 35100 Padova.

RENDE NOTO

- che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata – Ecologia ed Ambiente del Comune di Noventa Padovana, Arch. Stefania FRISO;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. del Veneto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa
- entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
BISATO LUIGI




